TORNATA DEL 29 MAGGIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge sulla sicurezza pubblica — Aggiunta del deputato Ara all'articolo* 25, *sottoemendata dal deputato Arnulfo — Osservazioni del ministro dell'interno e dei deputati Deforesta relatore, Gastinelli, Mellana, Valerio e Michelini G. B. — Rigetto degli emendamenti dei deputati Arnulfo, Ara e Zirio — Emendamento del deputato Lachenal, ed osservazioni del ministro — Approvazione dell'articolo* 25 *emendato, e degli articoli* 26 *e* 27 *— Emendamento del deputato Arrigo all'articolo* 28 *— Osservazioni dei deputati Naytana e Deforesta — Approvazione dell'articolo* 28 *emendato, e degli articoli* 29, 30, 31, 32, 33 *e* 34 *— Emendamenti del relatore e del ministro all'articolo* 31 *ministeriale — Obbiezioni dei deputati Valerio, Gastinelli e Depretis — Approvazione degli articoli* 31 *ministeriale,* 35 *e* 36 *— Obbiezioni dei deputati Valerio e Depretis sull'articolo* 37 *— Approvazione del medesimo emendato — Emendamenti dei deputati Genina e Salmour all'articolo* 38.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

AIRENTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

CONGEDO.

PRESIDENTE. Il deputato Martinet chiede alla Camera il congedo di un mese.

(È accordato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA PUBBLICA SICUREZZA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intorno alla pubblica sicurezza.

« Art. 25. L'iscrizione ed il *visto* di cui all'articolo precedente saranno sempre ricusati alle personec ontemplate nell'articolo 460 del Codice penale.

« Possono anche essere rifiutati per altri giusti motivi.

« Il rifiuto, tanto in un caso come nell'altro, è significato al richiedente mediante dichiarazione che non si fa luogo alla sua domanda.

« Se questa fu fatta in iscritto, la dichiarazione può essere fatta in piedi od a tergo della medesima.

« Il richiedente, avuta questa dichiarazione, se crede di dover insistere, può ricorrere all' autorità superiore, la quale, assunte quelle informazioni che stima, conferma il rifiuto, ovvero manda concedersi l'iscrizione od il *visto* richiesti. »

A quest'articolo il deputato Ara presentò il seguente emendamento dopo il primo alinea :

« L'iscrizione ed il *visto* suddetti saranno ugualmente ricusati ai commercianti ambulanti al minuto che non giustificheranno d'avere un fondo sufficiente per l'esercizio del piccolo loro commercio. »

ARA. Io aveva intenzione di domandar la parola in seguito alla lettura dell'articolo 25; ma, essendo stato prevenuto dall'onorevole deputato Zirio, il quale aveva chiesto la soppressione dell'articolo dopo il primo alinea, credeva di poter attendere a fare la mia aggiunta dopo che la Camera si fosse pronunziata sulla soppressione instata dal deputato Zirio, perchè, sia in un caso che nell'altro, pareva che la medesima potesse aver luogo. Siccome però la discussione nella seduta del 27 ebbe ad acquistare maggiore ampiezza ed a riguardare anche l'oggetto della mia aggiunta per incidenza in modo indiretto, così io ho creduto opportuno di farla subito, non attendendo che la Camera pronunziasse il voto sulla proposta dell'onorevole deputato Zirio.

Scopo della mia aggiunta non è d'incagliare in alcun modo l'esercizio del piccolo commercio ; sono invece quant'altri mai proclive a favorirlo, sapendo che con pochi mezzi, colla previdenza, coll'industria, coll'attività un commerciante può fare fortuna, ed essendo interesse dello Stato di favorire il commercio in ogni miglior modo possibile. Il mio scopo è soltanto di impedire che sia un commercio simulato ; mio scopo è di fare in modo che gli oziosi ed i vagabondi non possano simulare di fare un commercio senza i fondi necessari ad esercitarlo, e, sotto colore di esercitare un commercio, facciano frode alla legge.

Il signor ministro guardasigilli nella discussione generale, ed in seguito il signor relatore della Commissione, ebbero in massima a riconoscere che sia compreso fra i motivi di rifiuto dell'iscrizione ed autorizzazione ad esercitare tale commercio anche il difetto di fondi sufficienti a provvedere all'esercizio del medesimo ; ciò non ostante, l'onorevole ministro credette che colla generica espressione *per altri giusti motivi* si fosse sufficientemente provveduto anche al caso di cui nella mia proposta. Io sono con essi d'accordo che, se si trattasse di una prima legge sulla pubblica sicurezza, se si trattasse di far ora per la prima volta una disposizione relativa agli oziosi e vagabondi, basterebbe forse una generica espressione ; ma, siccome fu già in vigore una legge provvisoria sulla pubblica sicurezza, siccome vi erano già anteriori disposizioni del Codice penale generiche, riguardanti gli oziosi e i vagabondi, e che ciò non ostante si sono avverati casi di frode notorii, appunto simulando un commercio per nascondere in realtà l'ozio ed il vizio, io credo indispensabile che vi si provveda in modo speciale con un'espressa disposizione di legge, e ciò per due motivi principali : in primo luogo perchè, quando si tratta di una legge di pubblica sicu-